



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Corso di Diritto della Navigazione

Acque interne, mare territoriale; zona contigua; Diritto di passaggio inoffensivo e di passaggio in transito
Zona economica esclusiva; Piattaforma continentale; Alto mare
Lo spazio aereo

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it



Codificazione del diritto del mare

Fino al XX Secolo
il diritto del mare è soprattutto
un diritto consuetudinario. Gli stati preferiscono non codificare le regole del mare.



PRIMA CONFERENZA SUL DIRITTO DEL MARE

Ginevra nel 1958

86 Stati

Adozione di 4 testi convenzionali su aspetti specifici:

Convenzione sul
mare territoriale e
la zona contigua

Convenzione
sull'alto mare

Convenzione sulla
piattaforma
continentale

Convenzione sulla
pesca e sulla
conservazione
delle risorse
biologiche
dell'alto mare.



SECONDA CONFERENZA SUL DIRITTO DEL MARE
GINEVRA DEL 1960
(su ampiezza mare territoriale e pesca)

NESSUN ESITO

III Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, Giamaica) 1982



apertura alla firma della:

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

10 dicembre 1982

«UNCLOS»

[*United Nations Convention on the Law Of the Sea*]

Contiene 320 articoli e 9 allegati

entrata in vigore a livello internazionale il 16 novembre 1994


L'Italia ha ratificato la convenzione. È stata emanata la legge 2 dicembre 1994, n. 689,

**Di RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI
UNITE SUL DIRITTO DEL MARE**

SPAZI RILEVANTI PER LA SOVRANITÀ DELLO STATO COSTIERO



Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982





Mare territoriale

dodici miglia dalla linea di base

o dodici miglia dalle

Oppure dalla

linea tracciata tra i due punti più



foranei
di un seno, di una baia o di un
golfo,
la cui distanza fra loro non
ecceda
le 24 miglia marine
v. art. 2 c. nav.



La Convenzione di Montego Bay

- **Art. 2 Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo**

1. La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale.

2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.

3. La sovranità sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Convenzione e delle altre norme del diritto internazionale.

Art. 3 Larghezza del mare territoriale

Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.

Art. 4 Limite esterno del mare territoriale Il limite esterno del mare territoriale è la linea ciascun punto della quale si trova ad una distanza dal punto più prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale

La Convenzione di Montego Bay

- **Art. 15 Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti**
-

Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di là della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dai punti più prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati.

Il punto di vista del codice della navigazione - Art. 2 c. nav.

- Sono soggetti alla **sovranità** dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.
- È soggetta altresì alla **sovranità** dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
- Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.

Il punto di vista del codice della navigazione - Art. 3 c. nav.:

Mettiamo subito un punto fermo

- Art. 3. (Spazio aereo soggetto alla **sovranità** dello Stato). È soggetto alla **sovranità** dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale.



Convenzione di Montego Bay

Art. 17 Diritto di passaggio inoffensivo

Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di **tutti gli Stati, costieri o privi di litorale**, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.

Art. 18 Significato del termine «passaggio» 1. Per «passaggio» si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di:

- a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne;
- b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale.

2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà.

Convenzione di Montego Bay

Art. 19 Significato dell'espressione «passaggio inoffensivo»

1. Il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale.
2. Il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività:
 - a) minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite;
 - b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo;
 - c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero;
 - d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la sicurezza dello Stato costiero;
 - e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili;
 - f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature militari;
 - g) **il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero**

Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui **all'articolo 19, ((paragrafo 2)), lettera g)**, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ((resa esecutiva dalla)) legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.»

Art. 1, comma 2, DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130, come modificato.

(2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla [legge 16 marzo 2006, n. 146](#). Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare opera in conformità ***((alle certificazioni e ai documenti rilasciati))*** dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è ***((mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo))***;

- b)** sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;
- c)** è stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;
- d)** il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;
- e)** sono fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
- f)** le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.



Acque interne

Acque fra costa e
la linea di base (v.
Art. 8 conv.
Montego Bay)


Non sussiste un
diritto
generalizzato degli
Stati terzi alla
navigazione nelle
acque interne



ACCORDI E CONVENZIONI NEL MEDITERRANEO

- **CROAZIA** (ex Jugoslavia) – Accordi ratificati con D.P.R. del 22 maggio 1969, n. 830 e con Legge del 14 marzo 1977, n. 73 , Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché' dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975. (riguarda anche la delimitazione della Frontiera marittima)
- **TUNISIA** – Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 347 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971
- **GRECIA** – Accordo ratificato con Legge del 23 marzo 1980, n. 290, Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977.
- **ALBANIA** – Accordo ratificato con Legge del 12 aprile 1995, n. 147 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati
- **SPAGNA** – Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 348, Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.
- **FRANCIA** – Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986, (<https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/234-normativa-di-settore/fonti-secondarie/500-convenzione-italo-francese-28-novembre-1986>), ove delimitazione acque territoriali dei due Stati nell'area delle Bocche di Bonifacio
- **FRANCIA** – (Problematico) Accordo di Caen del 21 marzo 2015, consultabile http://reglementation-polmer.chez-alice.fr/Textes/accord_frontiere_maritime_franco_italien.pdf , L'Italia non ha dato seguito

L'accordo di Caen





Il diritto di passaggio in transito

Article 38 UNCLOS

Right of transit passage

Si esercita negli stretti internazionali

Non è sospendibile

Deve essere continuo

Zona contigua:

fascia di mare «contigua» alle acque territoriali

lo Stato costiero può esercitare i controlli necessari per la prevenzione e la repressione delle violazioni alle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o d'immigrazione vigenti sul suo territorio o nelle sue acque territoriali.

Non può estendersi oltre le 24 miglia marine dalla linea di base. Ma se il mare territoriale è di 12 miglia.... La zona continua è.....

- **La zona contigua deve essere proclamata**
- **L'Italia non la ha proclamata anche se l'art. 12, comma 9 bis, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'art. 11, comma 1, della l. 30 luglio 2002, n. 189.....**

«Estende alla Zona Contigua l'ambito di esplicazione dei poteri di polizia esercitati ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina»

Diritto di inseguimento Art. 111 Conv. di Montego Bay

PRESUPPONE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DELLO STATO COSTIERO

Deve iniziare in:

Acque interne

Acque arcipelagiche

Mare territoriale

Zona contigua

*per poter continuare al di fuori, deve essere
mantenuto “contatto utile” ... (hot pursuit)*

Art. 33 della convenzione di Montego Bay

Zona contigua

1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata «zona contigua», lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di:
 - a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;
 - b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.
2. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale

Zona economica esclusiva

- **Art. 55 - Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva**
-

La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione

Zona economica esclusiva

- **Art. 56 - Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva**
- 1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di:
 - a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;
 - b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di: i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ii) ricerca scientifica marina, iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino,
 - c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione.
- 2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione.

Zona economica esclusiva

- **Art. 58 - Diritti e obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva**

1. Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all'articolo 87, e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà, come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della presente convenzione.

2. Gli articoli da 88–115 e le altre norme pertinenti di diritto internazionale si applicano alla zona economica esclusiva purché non siano incompatibili con la presente Parte.

3. Nell'esercitare i propri diritti e nell'adempire i propri obblighi nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, gli Stati tengono in debito conto i diritti e gli obblighi dello Stato costiero, e rispettano sia le leggi e i regolamenti emanati dallo Stato costiero conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia le altre norme del diritto internazionale purché non siano incompatibili con la presente Parte.

Zona economica esclusiva; riassumiamo

Lo Stato costiero è titolare di **diritti esclusivi di sovranità** in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse ittiche; ha inoltre giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, nonché in materia di ricerca scientifica marina e protezione dell'ambiente, e può adottare leggi e regolamenti in molteplici settori (come il rilascio di licenze di pesca e per la determinazione delle specie e delle stagioni di pesca).



la sovranità dello Stato costiero è quindi finalizzata all'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi

estensione non può eccedere le 200 miglia nautiche dalla linea di base

LEGGE 8 febbraio 2006, n. 61, Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

Art. 2. Applicazione della normativa all'interno delle zone di protezione ecologica

- 1.** Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia.
- 2.** Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.
- 3.** Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013).

v. Anche D.P.R. 27 ottobre 2011 n. 209 recante «Regolamento istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mare Ligure e del Mar Tirreno».

La zona economica esclusiva deve essere proclamata

L. 14 giugno 2021, n. 91, Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

Art. 1 Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Art. 2 Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva

1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Art. 3 Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva

1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

La zona economica esclusiva nel Mediterraneo, qualche esempio

- La **Spagna** ha proclamato la ZEE con Real Decreto 236/2013, de 5 de abril, por el que se establece la Zona Económica Exclusiva de España en el Mediterráneo noroccidental, reperibile sul sito <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4049>
- La **Francia** ha proclamato la ZEE con Décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée, reperibile sul sito (legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026483528&categorieLien=id)
- La **Grecia** ha un problema con la Turchia, la Libia e la Tunisia
- L'**Algeria**, con decreto presidenziale il 20 marzo 2018, ha proclamato una zona economica esclusiva che si estende sino nord-ovest del Golfo di Oristano, con un limite distante circa sessanta miglia dalla costa della Sardegna ed almeno centonovantacinque miglia da quella algerina.

Fonte immagine: <https://www.startmag.it/energia/cipro-turchia-grecia-libia-e-non-solo-il-risiko-delle-zee-del-mediterraneo>



Zona di protezione ecologica (vedi slide successiva)

Legge 8 febbraio 2006 n. 61 di istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale

Nelle zone di protezione ecologica l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico



Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dalla Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

Nelle zone di protezione ecologica si applicano le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera.

Non si applica la normativa sulle attività di pesca.

Fonte della mappa: <https://www.sanctuaire-pelagos.org/It/tous-les-telechargements/cartes-mappe-maps/15-mappa-zona-di-protezione-ecologica-italiana/file>



Piattaforma continentale



area **sottomarina** che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o **sino** alla distanza di 200 miglia dalle linee di base

Articolo 77 UNCLOS

Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale

«1. Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali.

2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso.

3. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall'occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione.

4. Le risorse naturali indicate nella presente parte consistono nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioè organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo»

Piattaforma continentale: ATTENZIONE

Articolo 78 UNCLOS

Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati

«1. **I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti.**

2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati, sanciti della presente convenzione»



Articolo 81 UNCLOS

Perforazioni nella piattaforma continentale

«Lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di autorizzare e regolamentare le perforazioni nella piattaforma continentale, qualunque sia il loro scopo»

Alto mare

- **Art. 86 Unclos** - Le disposizioni della presente Parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago.
- Il presente articolo non limita in alcun modo le libertà di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all'articolo 58.
- **Art. 89** - Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell'alto mare.

ALTO MARE: Art. 87 UNCLOS Libertà dell'alto mare

-
- 1. L'alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La libertà dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà: a) libertà di navigazione; b) libertà di sorvolo; c) libertà di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI; d) libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI; e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2; f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI e XIII.
 - 2. Tali libertà vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attività nell'Area.

LE NAVI DEVONO
BATTERE LA
BANDIERA
DI UN SOLO
STATO (no doppia
nazionalità!!)

IN ALTO MARE
LE NAVI SONO
SOTTOPOSTE
ALLA GIURISDIZIONE
ESCLUSIVA DELLO
STATO DI BANDIERA



**PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ IN ALTO
MARE, vedi successiva slide**

Libertà di navigazione



Spetta alle navi di tutti gli Stati, compresi quelli che non hanno sbocco al mare (*land-locked States*) [UNCLOS, art. 90]

Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono legittimate a battere la bandiera [UNCLOS, art. 91, § 1]

La fissazione delle condizioni per la concessione della nazionalità è rimessa allo Stato della bandiera [UNCLOS, art. 91, § 1]

Fra Stato della bandiera e nave deve sussistere un *genuine link* [UNCLOS, art. 91, § 1]

Articolo 90 Unclos Diritto di navigazione

Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell'alto mare navi battenti la sua bandiera.

Articolo 91 Unclos Nazionalità delle navi

1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo.

2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.

Articolo 92 Unclos - Posizione giuridica delle navi

1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.

Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione.

2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.



Eccezioni «tradizionali»

